

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER
LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
R.C.A. LIBRO MATRICOLA E ALL RISKS OPERE D'ARTE
AI SENSI DEL D. LGS. 07/09/2005, N. 209 E S.M. E I. E SUCCESSIVI
REGOLAMENTI IVASS

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Oggetto del presente disciplinare è lo svolgimento del servizio professionale di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Trento ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e successivi regolamenti IVASS. Detta attività si esplica esclusivamente nell'assistenza e consulenza finalizzate alla gestione dei contratti di assicurazione e all'assistenza in fase di predisposizione dei nuovi capitolati di polizza e in fase di gara e di stipulazione dei contratti assicurativi relativamente alle seguenti polizze:

Polizza	Durata contratto	Compagnia assicuratrice	Ultimo premio annuo lordo pagato
R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA	31.12.2021 – 31.12.2026	HDI S.p.a.	Euro 65.946,84
ALL RISKS OPERE D'ARTE	30.09.2021 – 30.09.2026	Italiana Assicurazioni s.p.a	Euro 3.432,75

Ogni riferimento a contratti assicurativi o a polizze assicurative inserito nel prosieguo del presente atto è da intendersi come relativo ai contratti R.C.A. LIBRO MATRICOLA e ALL RISKS OPERE D'ARTE.

Art. 2 - Contenuto delle prestazioni richieste

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia di consulenza nel settore assicurativo e, in particolare, si impegna a fornire le prestazioni e i servizi di seguito indicati, in via principale e non esaustiva:

1. puntuale ricognizione dei contratti assicurativi da mettere in gara;
2. valutazioni delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto, principalmente, della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o integrazioni della normativa di settore, delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, delle mutate esigenze del Comune;
3. assistenza al Comune nell'individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato, indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi;
4. assistenza tecnica nell'elaborazione dei capitolati di gara per l'assegnazione dei servizi assicurativi richiesti (completi dei massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari nonché dell'individuazione dei criteri per l'aggiudicazione). A tal proposito, ogni disciplinare prodotto dal Broker dovrà essere corredato, all'atto della consegna e comunque prima della

- pubblicazione del relativo bando di gara, da apposita dichiarazione, nella quale il Broker stesso attesti di aver fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale e che le coperture assicurative e l'ammontare del premio posto a base di gara sono congrui rispetto alle esigenze del Comune nonché tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara. Nell'assistenza tecnica rientra anche il supporto alla valutazione di congruità delle offerte anomale;
5. collaborazione nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio, con segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dal Comune (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, regolazione premi ecc.), anche con la redazione di specifici pareri in forma scritta;
 6. consulenza anche telefonica immediata per qualsiasi problema inerente alle polizze e assistenza diretta, anche con specifici incontri presso il Comune, per la discussione e trattazione dei sinistri attivi e passivi relativi alle polizze, con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile a una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice; non è considerata consulenza ai fini del presente articolo la mera trasmissione delle osservazioni e/o contestazioni della Compagnia assicuratrice rispetto ai sinistri denunciati sulle polizze, senza che vi sia, da parte del Broker, un'analisi/verifica rispetto alle condizioni di polizza;
 7. formazione e aggiornamento del personale individuato dal Comune su tutte le attività inerenti alle prestazioni assicurative;
 8. assistenza nella gestione dei vari sinistri anche quando, seppur riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell'incarico, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente disciplinare;
 9. redazione, entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, di una relazione sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, corredata dalle statistiche sinistri per ogni polizza. E' fatta salva la possibilità per il Comune di chiedere e ottenere gli aggiornamenti in questione anche in date diverse da quelle indicate.

Art. 3 - Oneri e obblighi contrattuali a carico del Broker

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Il Broker deve essere regolarmente iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m. e i..

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune.

Il Broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- in relazione alle attività di cui al presente disciplinare, non essere legato, in virtù di un obbligo contrattuale, a una o più Compagnie di assicurazione

contraenti dell'Amministrazione;

- non assumere iniziative senza che le stesse siano state preventivamente concordate con il Comune;
- non stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze al nuovo Broker se eventualmente successivamente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione delle polizze oggetto del presente disciplinare, come precisato al precedente art. 2.

In particolare, il Broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al precedente disciplinare e non ancora chiusi a tale data.

Art. 4 – Oneri e obblighi contrattuali a carico del Comune

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune si impegna e obbliga a:

- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i servizi assicurativi oggetto del presente incarico senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità e obblighi riguardanti il presente servizio;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i servizi assicurativi oggetto del presente incarico, che si avvale della consulenza assicurativa del Broker, precisando che gli oneri per il servizio di brokeraggio sono a carico della Compagnia assicuratrice nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta;

Restano inoltre di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Qualora il Broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dal Comune, restando il loro rapporto professionale con il

Broker del tutto estraneo all'Amministrazione.

Art. 5 - Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è di anni 6 (sei) decorrenti dal 28.02.2025 fino al 28.02.2031. Ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., la proroga del presente incarico è consentita per un periodo massimo di nove mesi esclusivamente al fine di concludere la procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione della prestazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

In ogni caso di cessazione degli effetti del contratto, sia per scadenza naturale o anticipata, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a un nuovo Broker o all'Amministrazione.

Art. 6 - Remunerazione dell'incarico

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune, in quanto il servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente disciplinare, come da consolidata consuetudine di mercato, è remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione, con il compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Broker aggiudicatario. A tal fine nei contratti assicurativi attualmente in essere è inserita (e verrà inserita nei contratti futuri) una clausola Broker del seguente tenore: "*Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è _____ (società). Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del Broker all'Impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il Broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. La remunerazione del Broker sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria nella misura fissa derivante dalla procedura di affidamento dell'incarico al Broker. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker all'Impresa assicuratrice, senza che la stessa possa avanzare richieste di adeguamento del premio".*

Nel caso di proroga tecnica del contratto il compenso ulteriore del Broker è determinato proporzionalmente.

L'importo delle provvigioni deve essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di servizi assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

Il Broker si impegna a non modificare i compensi per tutta la durata del contratto.

Il Broker non può, inoltre, richiedere al Comune e alle Compagnie assicuratrici altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

Il Comune non è tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure a evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore,

indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti idonei e/o offerte adeguate.

Art. 7 - Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avviene esclusivamente per il tramite della società di Brokeraggio, la quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo ad inviare al Comune gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, è direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia.

Il Broker deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno trenta giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Art. 8 - Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

Il Broker deve stipulare adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze e/o errori professionali, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune. Il Broker risponde dei danni causati all'Ente in dipendenza del contratto di affidamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del medesimo. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa in capo al Comune.

Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali e assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorchè applicabili. Si impegna altresì a provvedere a propria cura e carico, nonchè sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza e igiene durante l'esecuzione del servizio, nonchè per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in ottemperanza alla specifica normativa di riferimento e in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'affidamento del servizio in oggetto, si dà atto che per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori del Broker e i dipendenti del Comune, pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenziali.

Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto nonchè il subappalto, fatti salvi i casi previsti al comma 1 lettera d) dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i. Il divieto è dovuto alla necessità, riconosciuta come inderogabile dalla stazione appaltante, di concentrare in capo ad unico operatore economico tutte le operazioni connesse alla gestione delle polizze R.C.A e All Risks – opere d'arte al fine di assicurare continuità ed efficienza nell'esecuzione del contratto, anche in considerazione degli importi dei premi e delle eventuali regolazioni.

Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di risolvere il contratto in danno del Broker in caso di gravi inadempienze da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. La risoluzione ha effetto a partire dal 60° (sessantesimo) giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della relativa comunicazione. In tal caso il Comune può chiedere al Broker il risarcimento di ogni danno subito a causa della risoluzione.

L'incarico è risolto automaticamente e immediatamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari), istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Art. 12 - Spese

Le spese relative alla stipula del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, sono interamente a carico del Broker.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 14 – Codice di comportamento

Il Broker prende atto che il Comune di Trento ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022 n. 380, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegato. A norma dell'art. 2, i contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Broker.

Il Broker prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da

parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Broker stesso, accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con il Broker, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Broker con tutte le conseguenze a carico del Broker previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa.

Art. 15 – Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, l'Amministrazione comunale, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a designare il Broker aggiudicatario del servizio quale Responsabile del trattamento dei dati personali che lo stesso necessariamente acquisisce per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti.

Con la sottoscrizione del contratto, il Broker:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Broker deve costituire una garanzia definitiva (art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.) nella misura del 5 % dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Broker aggiudicatario. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.

In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La fideiussione dovrà inoltre prevedere l'espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Dirigente cui compete la gestione del contratto".

Il Broker si impegna a ricostituire il valore della garanzia qualora il Comune dovesse escuterla in tutto o in parte.

Art. 17 – Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune ha facoltà di applicare

una penale ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 di valore compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze collegate al ritardo.

In caso di inadempimento totale o parziale nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune ha la facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di euro 10,00 e un massimo di euro 200,00, in relazione ai seguenti casi:

a) nella mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti, al momento dell'avvio del servizio, dei soggetti incaricati della gestione delle polizze per l'Amministrazione comunale, in possesso dell'esperienza e delle cognizioni tecniche necessarie;

b) nel mancato riscontro, entro 7 giorni lavorativi, alle richieste dell'Amministrazione concernenti pareri assicurativi o quesiti riguardanti l'interpretazione delle clausole contenute nelle polizze assicurative;

c) nell'assenza di un'attività di consulenza, da effettuarsi per iscritto, specifica e contestuale al diniego, in qualunque modo motivato, da parte delle compagnie assicuratrici, di procedere all'apertura dei sinistri;

d) nell'assenza di un'attività di consulenza, da effettuarsi per iscritto, specifica e contestuale ad eventuali contestazioni sollevate dalle compagnie assicuratrici, in qualunque modo motivate, concernenti l'operatività delle polizze;

e) nell'impossibilità di poter comunicare telefonicamente con il Broker nell'orario d'ufficio, salve eccezionali ed improrogabili necessità dello stesso che dovranno essere temporanee e debitamente motivate, attese le esigenze di speditezza che caratterizzano il servizio in oggetto;

f) nel mancato riscontro entro termini congrui (7 giorni lavorativi) alle mail provenienti dai dipendenti dell'Amministrazione addetti alla gestione delle polizze assicurative e dello stipulando contratto di brokeraggio, fatti salvi i periodi di ferie e/o chiusure dovute a festività le quali dovranno essere comunicate con almeno due settimane di anticipo;

g) nella mancata trasmissione della statistica sinistri con cadenza semestrale, decorrente dall'affidamento del servizio, o in seguito a specifica richiesta dell'Amministrazione;

h) nell'assenza di indicazioni precise sulle modalità e le tempistiche di pagamento del premio in fase di rinnovo e di regolazione;

i) nella mancata o inesatta tenuta della contabilità concernente la gestione delle polizze;

l) nella mancata trasmissione entro termini congrui, anche tenuto conto delle esigenze organizzative che caratterizzano l'ente pubblico con riguardo alla programmazione finanziaria, delle note contabili riguardanti rinnovi, regolazioni, quietanze e ogni altro adempimento concernente le polizze;

m) nella mancata collaborazione nell'individuazione del contenuto da inserire negli atti di gara, che non siano di esclusiva competenza dell'Amministrazione, aventi ad oggetto le polizze in scadenza nell'anno 2026;

n) nella mancata individuazione, in merito alle procedure di gara riguardanti le polizze in scadenza, delle soluzioni più adeguate alle esigenze dell'Amministrazione mediante l'effettuazione di indagini di mercato aggiornate, anche con riferimento alle novità giurisprudenziali e normative che dovranno essere prontamente segnalate;

o) nella mancata partecipazione alle riunioni organizzate su richiesta dell'Amministrazione e nelle date concordate con il Broker, che potranno svolgersi anche in modalità telematica;

L'importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale il Broker ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata. La

penale è assolta tramite escussione della garanzia definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente disciplinare e la successiva integrazione dell'importo originario della garanzia dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. Il Comune si riserva in ogni caso di richiedere il risarcimento del maggior danno subito e di informare degli inadempimenti gli aventi diritto e in particolare IVASS e l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 18 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Broker in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente. Il Foro competente in materia è quello di Trento.